

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA IL
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
E IL CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO**

TRA

- il PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (in seguito chiamato PARCO TICINO), rappresentato dal Direttore Arch. Claudio Peja - nato a Napoli il 24.10.1953, domiciliato per la carica in Pontevecchio di Magenta, Via Isonzo 1;
- il CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO con sede legale e amministrativa a Cuggiono (MI) in via S. Pertini n. 23 (C.F. e P.IVA. 03084020969), legalmente rappresentato dal Sig. Marco Menghini - nato ad Abbiategrasso (MI), ivi residente in Via Nazario Sauro, 4, domiciliato per la carica presso la Sede del Consorzio;

PREMESSO CHE

- il Parco Ticino è Ente competente in materia forestale ed esercita funzioni amministrative ai sensi della l.r. 31/2008;
- Il Consorzio Forestale del Ticino è consorzio riconosciuto dalla Giunta Regionale della Lombardia con DGR 6320 del 1 ottobre 2001;
- Il Consorzio Forestale del Ticino ha fra i propri fini statutari la cura dei boschi e del territorio, anche attraverso assistenza e consulenza tecnica ai soggetti interessati;
- Parco Ticino e Consorzio Forestale del Ticino sono soggetti abilitati all'inserimento delle denunce di taglio ai sensi del decreto U.O. n. 1556 del 21 febbraio 2011;

PREMESSO INOLTRE

- che il Parco Ticino intende sviluppare una presenza più capillare sul territorio dei Comuni Consorziati per rendere più agevole l'accesso ai servizi di informazione e alla presentazione delle istanze per il taglio dei boschi ai propri cittadini ed ai proprietari di boschi;
- che per le attività sopra descritte si rende necessario rinnovare l'accordo sottoscritto per gli anni 2017-2018;
- che il Consorzio Forestale del Ticino è disponibile a collaborare con il Parco Lombardo della Valle del Ticino ed in Particolare con il Settore Vegetazione e Boschi;
- che il Parco Ticino e il Consorzio Forestale del Ticino ritengono, nell'ambito delle proprie rispettive natura, funzioni e ambiti di attività di poter utilmente collaborare nel comune intento di favorire e promuovere una gestione sostenibile del patrimonio forestale;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto dell'Accordo

Il Parco Ticino, con il presente atto, le cui premesse costituiscono parte integrante, affida

al Consorzio Forestale del Ticino iniziative di promozione, informazione e divulgazione, nonché monitoraggio in materia forestale in collaborazione con il Settore Vegetazione e Boschi del Parco, fino a scadenza dell'accordo;

Art.2 – Gestione dei Servizi

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo di collaborazione e sino al 30.06.2019 il Consorzio Forestale del Ticino si impegna a realizzare le attività sotto indicate, secondo accordi da definire con il Settore Vegetazione e Boschi del Parco:

- sportello per servizi di informazione in materia forestale e per la presentazione delle istanze per il taglio dei boschi nel territorio del parco;
- raccolta di dati, monitoraggio e statistica in materia di taglio boschi.

Art.3 – Obblighi a carico della società

Il Consorzio Forestale, nell'ambito della gestione dei servizi si impegna a :

- garantire i servizi di cui ai precedenti articoli attraverso l'impiego di personale qualificato, concordando un piano di lavoro specifico con il responsabile del Settore Vegetazione e Boschi del Parco.
- espletare l'incarico attenendosi alle istruzioni del Parco Ticino, con impegno ad osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite e di eseguire ogni modifica eventualmente richiestagli, senza pretendere maggior compensi o rimborsi di spese, salvo richiesta di modifiche o aggiunte non imputabili a negligenza dell'incaricato e non precedentemente stabilite.
- rispettare per quanto di competenza le norme procedurali indicate dal Parco Ticino che fanno parte integrante del presente accordo;
- effettuare i lavori con la massima diligenza rispondendo dell'esattezza ed accuratezza degli stessi;
- adattare il piano di lavoro, successivamente alle verifiche, ai controlli ed alle osservazioni avanzate dagli organi preposti, senza diritto ad ulteriori compensi, salvo richiesta di modifiche o aggiunte non imputabili a negligenza dell'incaricato e non precedentemente stabilite.
- collaborare con il Parco Ticino nelle attività di promozione dei valori, delle caratteristiche e dei servizi dell'area protetta.

Art. 4 - Adempimenti di competenza del Parco Ticino

Il Parco del Ticino si impegna a:

- fornire al Consorzio Forestale, la documentazione disponibile e necessaria per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo;
- mettere a disposizione del Consorzio Forestale, ove necessario, le proprie strutture logistiche, per lo svolgimento delle mansioni previste dal piano di lavoro di cui all'art.3.

Art. 5 - Durata dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo di collaborazione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2019 e si intende risolto naturalmente alla sua scadenza. La titolarità del presente accordo di gestione non è cedibile a terzi neppure per intervenute modifiche societarie.

Art. 6 – Corrispettivi per le attività

Per l'espletamento delle attività previste dal presente accordo, secondo le modalità da definirsi nel piano di lavoro di cui al precedente art. 3, il Parco Ticino corrisponderà al Consorzio Forestale i seguenti importi:

- Servizio di "sportello" al pubblico per informazioni in materia di normativa sul taglio boschi e inserimento denunce di taglio, € 55,00 esdusa IVA per ogni singola apertura dello sportello boschi per un minimo di 3 ore, sino ad un massimo di 90 aperture e quindi di € 4.950,00 euro IVA esclusa (€ 6.039,00 IVA compresa).
- Attività di inserimento dei provvedimenti autorizzativi (compilazione di una maschera informatica con la sintesi dei dati contenuti in autorizzazione, scansione del provvedimento/nulla osta e suo caricamento nella sezione "provvedimenti" del portale SITAB stesso), raccolta dati, monitoraggio e statistica in materia di taglio boschi, € 15,00 esclusa IVA per ogni ora, sino a un corrispettivo massimo di € 3.000,00 IVA esclusa (€ 3.660,00 IVA compresa).

Art. 7 – Rispetto dell'accordo di collaborazione

Il mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni qui pattuite può consentire alle parti di chiedere l'immediata risoluzione del presente accordo di gestione, imputando alla parte inadempiente i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.

Art. 8 - Controversie

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in relazione all'applicazione del presente accordo di gestione e che non saranno risolte in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario.

Art. 9 - Disposizioni finali

Oneri e spese derivanti dalla stipulazione del presente accordo di gestione sono a carico del Parco Ticino.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Il Direttore

Claudio Peja

CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO

Il Legale Rappresentante

Marco Menghini